

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. L'amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara e successive verifiche a termini degli artt. 32 e 33, comma 1, del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti
 - soggetti della Centrale Unica di Committenza incaricati dei procedimenti di gara.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle

competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

Art. 7 - Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 - Centrali di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli enti convenzionati, l'Ente nell'interesse del quale è espletata la procedura di affidamento o gli enti per i quali è espletata la medesima procedura in parti uguali, sono tenuti a versare - a conclusione delle attività espletate dalla Centrale Unica di Committenza - un importo pari a 1/4 dell'importo previsto come incentivo, al netto del 20% di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal competente Ufficio dell'Ente a cui il dipendente assegnato alla C.U.C. appartiene sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente medesimo.

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i lavori di importo a base d'asta superiore a 100.000 euro, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata:

Opere e lavori	
da euro 20.000 a euro 1.000.000	percentuale del 2,0%
sul di più fino alla soglia comunitaria	percentuale del 1,8%
sul di più oltre la soglia comunitaria	percentuale del 1,6%

2. La graduazione delle percentuali si applica altresì ai seguenti interventi:

- interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse, rispetto all'importo contrattuale. L'incentivo è calcolato sul nuovo importo lordo di perizia - Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Nel caso in cui le figure del direttore dei lavori e del progettista coincidano, non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
-------------	-------------

1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori (60% alla conclusione della fase di affidamento e 40% alla conclusione del contratto)	45%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice	6%
4) Gestione del procedimento di gara e controllo delle relative procedure (queste fasi sono suddivise in caso di gestione da parte della CUC)	25,0%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	20,0%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	2,0%
Totale	100,00%

2. Compete al RUP attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

2. Sono esclusi gli acquisti di beni e servizi effettuati su MEPA e CONSIP in cui l'individuazione del contraente e dell'oggetto avviene da parte della centrale di acquisti elettronica.

Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) da euro 20.000 alla soglia comunitaria: 2,0%;
- b) dalla soglia comunitaria a euro 1.000.000,00: percentuale del 2,0% per la parte fino alla soglia comunitaria e percentuale del 1,5% per la parte oltre la soglia comunitaria;
- c) oltre euro 1.000.000,00: percentuale del 1,5% per la parte fino ad euro 2.500.000,00 e percentuale dell'1% per la parte superiore.

Art. 15 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 14, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori (60% alla conclusione della fase di affidamento e 40% alla conclusione del contratto)	35,0%
2) Programmazione della spesa	2,0%
3) Gestione del procedimento di gara e controllo delle relative procedure	25,0%

<i>(queste fasi sono suddivise in caso di gestione da parte della CUC)*</i>	
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	38,0% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV - Centrale unica di committenza

Art. 17 - Soggetti beneficiari

Per quanto nello specifico attiene alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), i soggetti beneficiari del fondo sono identificati in quei dipendenti assegnati alla stessa per l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della C.U.C., ai sensi dell'art. 113, combinato disposto comma 2 e 5, del codice. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 18 - Funzionamento

1. La nomina del RUP di gara e l'affidamento dei compiti da espletare dalla CUC è effettuato con provvedimento formale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale in possesso dei requisiti per espletarle. Il Responsabile CUC può provvedere anche con atto ricognitorio con cui attesta la partecipazione di dipendenti al procedimento.

2. L'atto di affidamento per ciascuna delle attività da assegnare deve contenere il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che eventualmente partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Detta erogazione avverrà ordinariamente con scadenza semestrale.

Art. 19 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

All'interno del gruppo di lavoro della CUC l'importo sarà così suddiviso:

- **20%** al Responsabile del procedimento di gara designato con atto formale dal responsabile della CUC;
- **80%** ai collaboratori designati con atto formale dal responsabile della CUC.

NB: Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione sono compresi nell'incentivo di cui sopra.

CAPO V - Norme Comuni

Art. 20 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 21 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 22 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, e dall'articolo 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1 e comma 2, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);

Art. 25 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - f) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - g) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - h) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - i) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - j) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

- k) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- a) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 26 - Rinvio dinamico

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari nazionali e regionali.

3. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, si procede alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.